



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO
RELATIVO AI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

[Art. 22 -comma 4, lett. b4)- CCNL 19/04/2018]

oooooooooooooooooooo

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di novembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo di L'Aquila, in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce

VIENE CONCORDATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai
"CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO"

ART. 1

Principi generali

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale tiene conto dei principi fissati dall'art. 3 del D.P.R. 23-8-1988, n. 395 e viene stipulato ai sensi del comma 7 di detto D.P.R. e dell'art. 22 - comma 4, lett. b4) - CCNL 19/04/2018.

ART. 2

Finalità, efficacia e durata del contratto

1. La concessione dei permessi per il diritto allo studio, è finalizzata all'accrescimento della formazione culturale e professionale del lavoratore e al tempo stesso costituisce interesse dell'Amministrazione.

2. Le norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la frequenza di corsi destinati a conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento, di corsi universitari e post-universitari, di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno di scuole di istruzione primaria, secondaria, post-secondaria e di qualifica professionale, statali, pareggiate, o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, anche per i corsi on line.

1

3. Il contratto, nell'assicurare certezza e rispetto delle procedure, definisce i criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. nell'ambito delle disponibilità definite dal successivo art. 4.

4. Il presente contratto, a norma dell'art. 7 del CCNL/2018, ha validità triennale e, comunque, fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscriventi.

5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale integrativo si applica al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nelle scuole/istituti della regione Abruzzo.

Art. 4

Determinazione del contingente

1. Il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili dal 1° gennaio di ogni anno e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato annualmente in ogni singola provincia dai Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali in relazione alle dotazioni organiche, adeguate alla situazione di fatto.

2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, non può superare, complessivamente, il 3% del totale delle dotazioni organiche di fatto complessive assegnate alle singole province, ivi compresi i posti aggiuntivi dell'organico dell'autonomia e i posti di sostegno in deroga autorizzati dal Direttore Generale, con arrotondamento delle eventuali frazioni decimali all'unità superiore. Fermo restando detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue individuali.

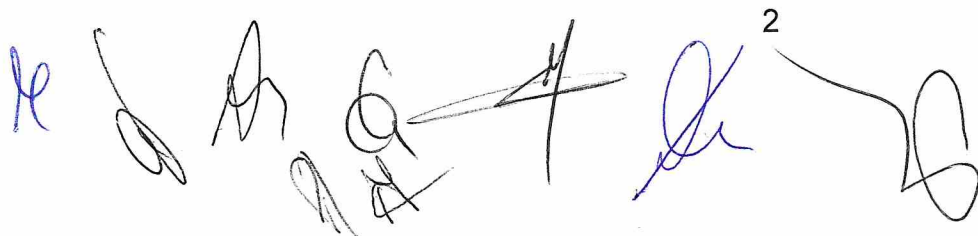
3. Il calcolo per determinare il contingente dei beneficiari dei permessi per diritto allo studio è effettuato tenendo conto del totale delle dotazioni organiche provinciali riferite al personale docente, educativo ed ATA. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, secondo l'entità dei singoli organici, sulla base della consistenza organica del personale docente, distinto per grado d'istruzione, del personale educativo e del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale. Ai docenti di Religione sarà destinato uno specifico contingente, secondo le unità complessive di organico e la ripartizione delle ore spettanti verrà distinta, a sua volta, tra il 1° settore (infanzia e primaria) ed il 2° settore (secondaria di primo e secondo grado).

4. Effettuato il calcolo delle ore dei permessi, esse vengono ripartite:

- 85% al personale a tempo indeterminato;
- 15% al personale a tempo determinato.

Il monte ore così suddiviso sarà ripartito, in proporzione all'entità dei singoli organici, tra docenti, educatori ed ATA e, per il personale docente, sarà distinto anche per ordine e grado di scuola.

5. I Responsabili degli AA.TT.PP. entro il 1° Novembre di ogni anno, pubblicano all'albo dell'Ambito Territoriale Provinciale il numero complessivo dei permessi concedibili l'anno solare successivo, distinti come indicato al precedente comma 3.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. To the right of the signatures, the number '2' is written in blue ink.

6. Ferma restando la priorità nell'assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola, al personale educativo ed al personale ATA in base al contingente ad essi spettante, nel caso di residuo di ore di permessi straordinari in singoli contingenti, è possibile destinare le ore medesime al personale appartenente a dotazioni organiche diverse con esclusione del contingente organico di Religione. Le ore residue verranno ridistribuite secondo la consistenza dei singoli organici, nel limite, comunque, del 85% o del 15% delle ore complessivamente disponibili.

7. Solo successivamente, nel caso di ulteriore residuo di ore di permessi straordinari, è possibile destinare le ore medesime a personale a tempo indeterminato se avanzate nel contingente del 15% o, viceversa, al personale a tempo determinato se avanzate nel contingente del 85%, nel limite, comunque, delle ore complessivamente disponibili.

8. I permessi spettano in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

ART. 5

Presentazione delle domande e documentazione

1. Può produrre domanda per la fruizione dei permessi il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno).

2. La domanda per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del Dirigente Scolastico, al Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 Novembre di ogni anno. Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 6, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 15 dicembre di ogni anno.

3. I docenti ammessi alla frequenza dei corsi di specializzazione, di perfezionamento e di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di Tirocinio Formativo Attivo attivati nel corso dell'anno solare di riferimento, possono presentare domanda per la fruizione dei permessi straordinari previsti dal presente contratto entro i termini che saranno fissati dall'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti della capienza della disponibilità residuata dopo l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2.

4. La domanda può essere prodotta esclusivamente per conseguire i titoli di studio e le attività previste al successivo art. 6, comma 2 [lett. da a) a e)] .

5. Nella domanda per la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, redatta in carta semplice secondo lo schema fornito dall'U.S.R., il richiedente deve dichiarare i seguenti dati sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita;

2) tipo di corso degli studi da frequentare con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi (Università o Scuola statale o legalmente riconosciuta o, comunque, Ente riconosciuto dall'ordinamento pubblico);

3) l'anno d'iscrizione al corso di studi e, per coloro che risultano iscritti "fuori corso", il numero di anni di iscrizione "fuori corso";

4) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;

5) per gli iscritti a corsi on-line il numero di ore previste per lezioni "in presenza";

6) per il personale docente ed educativo, il ruolo, classe di concorso di appartenenza e sede di servizio;

7) per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;

8) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera per personale in servizio a tempo indeterminato.

9) il punteggio conseguito nella graduatoria provinciale o d'istituto dalla quale è stata conseguita la nomina e la scadenza del contratto (31 agosto o 30 giugno) per il personale in servizio a tempo determinato;

10) il possesso dei requisiti di precedenza nella frequenza dei corsi secondo l'ordine e la tipologia indicati al successivo art. 6;

11) il numero di anni per i quali si è già usufruito di permessi per diritto allo studio, con l'indicazione del tipo di corso e se il numero di anni di fruizione è pari o meno alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

6. La certificazione d'iscrizione ai corsi rilasciata dall'Università, Istituto/scuola o Ente che organizza i corsi medesimi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione, resa a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ambito della domanda [punti 2) e 3) del precedente comma 5].

Art. 6

Formazione delle graduatorie - Modalità di autorizzazione

1. La determinazione dei permessi e l'elenco dei beneficiari è effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite degli AA.TT.PP. con riferimento all'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I Responsabili degli AA.TT.PP., ricevute le domande, verificano il diritto alla fruizione e, ove le richieste risultino eccedenti il contingente, provvedono a formare distinte graduatorie dei richiedenti, divise tra personale docente, educativo ed ATA e, per il personale docente, distinte anche per ordine e grado di scuola, distinguendo altresì in una graduatoria a se stante i docenti di Religione tra il 1° settore (infanzia e primaria) ed il 2° settore (secondaria di primo e secondo grado), sulla base dell'anzianità di ruolo, compreso il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera, per il personale a tempo indeterminato e del punteggio riportato

4



nelle graduatorie provinciali o d'istituto per il personale a tempo determinato, secondo i raggruppamenti di seguito indicati, per i quali i permessi possono essere concessi, indicati in ordine di priorità:

- a) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza o di altro titolo di studio di grado pari o superiore a quello già posseduto;
- b) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento di sostegno ad alunni disabili, compresi del tirocinio, se parte integrante dei corsi medesimi;
- c) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma purchè previsti dagli Statuti delle Università Italiane Statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione ecc.) oppure rilasciati da Università Straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purchè di durata almeno annuale e con esame finale;
- d) frequenza di corsi, anche in modalità on-line, per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al comma 1, lettera b) e 2 lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo n. 59/2017, in considerazione del carattere propedeutico rispetto al reclutamento ordinario dei docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- e) frequenza dei corsi di formazione linguistica della scuola primaria autorizzati dal MIUR e gestiti dall'U.S.R. ove non costituisca obbligo di servizio;

3. Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma 2, per la concessione dei permessi è data precedenza, nell'ordine, al personale:

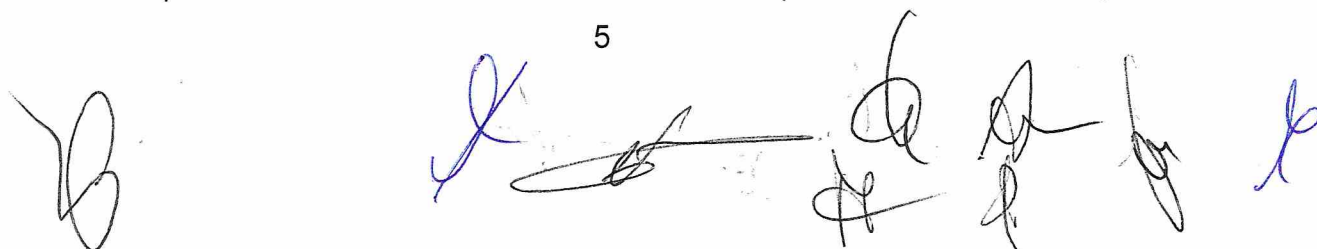
- a) che non ha mai fruito dei permessi straordinari;
- b) che frequenta l'ultimo anno del corso di studi, se studenti universitari.

4. In caso di parità nelle predette precedenze la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio per il personale a tempo indeterminato e dal miglior punteggio in graduatoria provinciale o d'istituto per quella a tempo determinato; in caso di ulteriore parità dalla minore età anagrafica.

5. Coloro che risultano iscritti "fuori corso" per il conseguimento del diploma di laurea, saranno inseriti in coda alle rispettive graduatorie per l'attribuzione di eventuali ore residue dopo l'autorizzazione dei permessi a coloro che rientrano nel periodo di durata legale del corso.

6 La fruizione dei permessi per la partecipazione ai corsi "on line" è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, nonché all'attestazione rilasciata dall'Università della partecipazione del personale interessato alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno presentare la certificazione rilasciata dall'Università attestante l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'attività lavorativa.

7. Entro il 10 gennaio di ogni anno i Responsabili degli AA.TT.PP. emanano i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari per diritto allo



studio, con l'indicazione dei nominativi e del numero delle ore massime autorizzate, che saranno trasmessi ai Dirigenti Scolastici ove risulta in servizio il personale interessato.

8. In presenza di ore residue dopo le autorizzazioni di cui al presente articolo, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre, è consentito autorizzare, a domanda, permessi retribuiti al personale docente ed ATA neo trasferito, utilizzato o in assegnazione in una provincia della regione Abruzzo già beneficiario di detti permessi autorizzati dall'A.T.P. di provenienza.

9. L'autorizzazione suddetta è concessa dall'A.T.P. della provincia di servizio nel limite delle disponibilità residue e delle ore singolarmente non ancora fruite dagli interessati alla data del 31 agosto. A tal fine gli aventi titolo devono presentare apposita domanda all'A.T.P., per il tramite della scuola/istituto di servizio, entro il 20 settembre nella quale hanno l'obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità le ore autorizzate dall'A.T.P. di provenienza e quelle già fruite nel periodo 1° gennaio/31 agosto, documentando detta fruizione con attestazione del Dirigente scolastico della scuola/istituto di provenienza.

ART. 7

Modalità di fruizione

1. Dopo gli adempimenti dei Responsabili degli AA.TT.PP., i permessi retribuiti sono concessi dai Dirigenti scolastici, volta per volta, secondo le richieste dei singoli interessati nella misura autorizzata dai medesimi Responsabili degli AA.TT.PP. per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e, comunque, nell'ambito della durata del periodo previsto nel contratto per il personale a tempo determinato.

2. I Dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 64, commi 6 e 11, del CCNL/2007, vigente a norma dell'art. 1, comma 10, del CCNL/2018, avranno cura di agevolare la frequenza dei corsi provvedendo agli opportuni adattamenti degli orari di lavoro degli aventi diritto, onde renderli compatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni dei corsi medesimi. A tal fine i richiedenti documenteranno il calendario degli impegni correlati alla frequenza dei corsi.

3. Per i giorni necessari per la partecipazione agli esami finali o intermedi possono essere utilizzati anche gli istituti contrattuali previsti dall'art. 15, comma 2, e dall'art. 64, comma 5, del CCNL/2007.

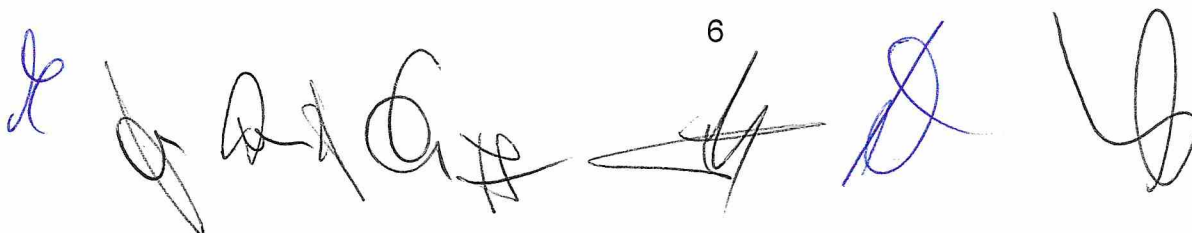
4. Per il personale con contratto a tempo determinato, l'entità dei permessi autorizzati dall'A.T.P. deve essere calcolata proporzionalmente alle ore di servizio previste nel contratto di lavoro e in relazione anche alla durata dello stesso.

5. Per la fruizione dei permessi retribuiti, il dipendente interessato deve presentare, almeno due giorni prima, la richiesta al Dirigente Scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso, anche per le necessità per il raggiungimento della sede dei corsi descritte al precedente comma 1.

6. Poiché i permessi per il diritto allo studio sono un diritto da garantire e, in termini di qualificazione e professionalità, rappresentano un investimento per l'Amministrazione secondo le finalità richiamate all'art. 2, per il personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari di cui al presente contratto, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di sostituzione del personale della scuola, anche con ricorso alle supplenze temporanee.

7. Nel caso in cui la fruizione dei permessi per il diritto allo studio riguardi, in una medesima istituzione scolastica, più di 3 unità di personale della stessa dotazione organica (docenti dello

6



stesso grado, o ATA dello stesso profilo professionale), le modalità di fruizione e gli adattamenti orari debbono essere concordati con la RSU nell'ambito del contratto d'istituto previsto dall'art. 22, comma 4, lett. c5), del CCNL/2018.

8. Per la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti dall'Amministrazione scolastica a livello centrale e periferico o dalle istituzioni scolastiche, compresi i corsi dei CPIA, è consentito fruire dei permessi previsti dall'art. 64, commi 4 e 5 del CCNL/2007. Conseguentemente per tali corsi non sono concessi i permessi previsti nel presente Contratto.

ART. 8

Certificazione dei permessi fruiti

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di fruizione medesima.
2. Gli iscritti a corsi on line, prima della fruizione dei permessi devono presentare la certificazione attestante i giorni e gli orari durante i quali vengono svolte le lezioni "in presenza", ai fini della concessione dei permessi stessi in orari coincidenti con quelli di servizio.
3. Il Dirigente scolastico, nel caso non venisse presentata la documentazione nei termini prescritti, provvede a commutare i permessi goduti in aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9

Ricorsi avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo studio

1. Avverso i provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati dai Responsabili degli AA.TT.PP. e quelli inerenti il diniego alla concessione dei permessi stessi da parte dei Dirigenti Scolastici, gli interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 16. Avverso il diniego opposto dai Dirigenti scolastici gli interessati possono, altresì, proporre reclamo ai medesimi Dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 8/2/1999, n. 275.

Art. 10

Norme finali

1. Annualmente la Direzione Generale Regionale fornisce alle OO.SS. le informazioni attinenti alla fruizione dei permessi di cui al presente contratto.
2. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato sul sito web dell'U.S.R. e delle scuole della regione e all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Antonella Tozza



DIRIGENTI USR ABRUZZO

Dott. Massimiliano Nardocci



Dott.ssa Maristella Fortunato



Dott.ssa Paola Iachini



I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL-

CISL Scuola -

UIL Scuola-RUA -

SNALS-Confsal -

GILDA-Unams -